



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 29 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei dott.ri Andrea Annesi e Maria Cristina Gregori della Div. VIII - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si è tenuta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del DPR 218/2000. Hanno partecipato:

- CTE SPA rappresentata dalla dott.ssa Sofia Cipriani, con l'assistenza del Consulente del Lavoro dott. Carlo Benedetti.
- FIM CISL nazionale in persona del Sig. Luciano Falchi, FIOM CGIL territoriale in persona del Sig. Michele Bulgarelli, unitamente alla RSU dello stabilimento di Bertinoro (FC) in persona del Sig. Massimo Farneti.

**PREMESSO CHE**

1. CTE SPA, con sede legale e produttiva in Rovereto (TN) ed altra unità produttiva in Bertinoro (FC) opera nel settore metalmeccanico specializzata nella fabbricazione e commercializzazione di gru, argani, verricelli, carrelli elevatori, e piattaforme aeree. L'organico aziendale è attualmente pari a 101 dipendenti.
2. L'azienda, ha presentato, a questo Ministero, istanza di esame congiunto, ex art. 2 del DPR 218/2000, funzionale alla richiesta di CIGS per crisi aziendale, di durata biennale, per cessazione parziale dell'attività svolta presso il sito di Bertinoro (FC) e il Ministero ha convocato le Parti per la data odierna.
3. Nel corso della presente riunione la società ha preliminarmente rappresentato che il sito di Bertinoro (FC) è stato già interessato dal ricorso ai CDS di tipo difensivo per il periodo dal 11/1/2010 al 10/1/2011.
4. La decisione aziendale di cessare l'attività del reparto concernente la produzione di piattaforme autocarrate - linea piccola, gamma BLIFT e attività ad esse strettamente connesse, consegue alla perdurante crisi del mercato nel quale l'azienda opera, alle crescenti difficoltà di accesso al credito e all'andamento fortemente involutivo dei volumi produttivi. Al riguardo le OO.SS. prendono atto della decisione aziendale pur avendo effettuato rilievi critici.
5. Il rappresentante aziendale ha, ulteriormente, precisato che il reparto suddetto è dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica e che, per effetto della decisione aziendale di cessare l'attività produttiva del reparto suindicato, si determina un esubero strutturale di 21 unità lavorative pari alla forza lavoro ivi occupata.
6. Le Parti hanno, quindi, valutato tutti i possibili ammortizzatori sociali previsti dalla normativa, al fine di limitare il pesante impatto sociale sul piano occupazionale dovuto alla decisione aziendale di cessare parzialmente l'attività svolta presso il sito di Bertinoro (FC), e all'esito del confronto hanno individuato nella CIGS per crisi aziendale per cessazione parziale di attività, della durata di 24 mesi, lo strumento più idoneo per gestire le



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

eccedenze, vista la complessità delle iniziative da porre in essere per la gestione medesima, considerata la difficoltà di ricollocazione del personale a causa della negativa fase congiunturale e della difficile situazione economica ed occupazionale dell'area nella quale l'azienda è inserita;

7. L'art. 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., consente, nel caso di cessazione di attività, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo annuale prorogabile per un secondo anno, con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.
8. le Parti, in considerazione di quanto sopra, hanno individuato i seguenti strumenti per la gestione degli esuberi:

**per il primo anno di CIGS il piano di gestione degli esuberi è così articolato:**

- Ricollocazione interna: la società, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali e le professionalità possedute dai lavoratori sospesi, verificherà la possibilità di rioccupare parte del personale all'interno dei reparti rimasti operativi del sito di Bertinoro (FC).
- Ricollocazione esterna: la Società promuoverà la ricollocazione del personale in esubero presso altre imprese, del settore e non, interessate alle qualifiche e professionalità possedute dal personale coinvolto nel percorso di CIGS.
- Le Parti si impegnano ad attivarsi presso le competenti Istituzioni Locali affinché venga data attuazione a politiche attive del lavoro mediante la predisposizione di specifici percorsi formativi e di riqualificazione professionale finalizzati a garantire opportunità occupazionali ai lavoratori in CIGS.
- Mobilità subordinata al requisito della non opposizione finalizzata sia alla ricollocazione presso Aziende terze, sia alla realizzazione di progetti di auto imprenditorialità, sia al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

**Per il secondo anno di CIGS si confermano tutti gli strumenti già evidenziati per la gestione degli esuberi per il primo anno.**

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- CTE SPA presenterà domanda per la concessione della CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività del reparto concernente la produzione di piattaforme autocarrate – linea piccola, gamma BLIFT e attività ad esse strettamente connesse dello stabilimento di Bertinoro (FC) per la durata di 24 mesi, con decorrenza dal 5 marzo 2012, ai sensi D.L. 5.10.2004 n. 249 convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., rifinanziato dall'art. 33,



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
DIV. VIII

comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) in favore di un numero massimo di 21 lavoratori ivi occupati.

3. I lavoratori da sospendere saranno individuati in base al criterio dell'appartenenza al reparto oggetto della cessazione di attività.
4. I lavoratori verranno sospesi a zero ore, secondo quanto già definito tra le Parti, e la collocazione in CIGS avverrà con le gradualità necessarie all'ultimazione delle lavorazioni in essere e alle attività occorrenti per ottemperare agli obblighi connessi alla messa in sicurezza degli impianti.
5. Trattandosi di cessazione di attività non sussistono le condizioni per effettuare la rotazione del personale posto in CIGS.
6. La Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberi come delineato in premessa; le Parti concordano che le misure e i piani sopra descritti siano idonei a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 5 marzo 2012 al 4 marzo 2013) la gestione positiva di almeno il 30% ( pari a 6 unità lavorative) del personale dichiarato in esubero. Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede inoltre che gli strumenti sopra individuati potranno determinare nel corso dei secondi 12 mesi di CIGS (dal 5 marzo 2013 al 4 marzo 2014) la gestione dei lavoratori ancora in esubero.
7. L'azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
8. Le Parti si incontreranno, in sede locale, con cadenza di norma trimestrale per la verifica dell'andamento della CIGS e del piano di gestione degli esuberi.

Il secondo anno di cassa integrazione potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge di cui sopra.

Con il presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 2 DPR 218/2000.

Letto Confermato e sottoscritto.

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CTE SPA

OO.SS.

RSU

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 29 febbraio 2012, presso la sede del Ministero del Lavoro sita in Roma via Fornovo 8, si sono incontrati:

- la società CTE SpA, rappresentata dalla dott.ssa Sofia Cipriani quale Responsabile delle Risorse Umane, assistita dal sig. Carlo Benedetti Consulente del Lavoro;
- le R.S.U. aziendale nella persona del signor Massimo Farneti;
- le OO.SS. FIM-CISL nazionale e FIOM-CGIL rispettivamente nelle persone dei signori Luciano Falchi e Michele Bulgarelli;

### premessi che:


- ✓ in data odierna, presso il Ministero del Lavoro, le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo per l'attivazione della CIGS per cessazione parziale di attività, della durata di 24 mesi, con decorrenza 5 marzo 2012, relativamente al sito produttivo di Bertinoro (Forlì);
- ✓ in tale accordo è stata prevista la sospensione a zero ore di n. 21 lavoratori, occupati nelle attività che saranno oggetto di cessazione, secondo modalità definite dalle parti;

**tutto ciò premesso, le parti hanno raggiunto le seguenti intese.**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. La collocazione in CIGS a riduzione di orario avverrà con affissione presso la bacheca aziendale, nel rispetto di un periodo di preavviso pari a n. 48 ore.
3. Diversamente, nel caso di sospensione a zero ore, la società CTE S.p.A. comunicherà direttamente ai lavoratori interessati, tramite raccomandata, il periodo di sospensione, sempre nel rispetto delle 48 ore. Qualora la richiesta di sospensione a zero in CIGS fosse avanzata dal lavoratore, l'azienda si impegna a dare una risposta scritta all'interessato, entro cinque giorni dalla richiesta stessa.
4. Durante la CIGS, si concorda che i ratei relativi alle ferie, ROL, permessi e mensilità aggiuntive, matureranno, su base mensile, in proporzione rispetto alle ore lavorate.
5. Nel periodo di CIGS, ai lavoratori posti in sospensione, l'azienda si impegna a corrispondere, su base mensile, un trattamento retributivo, ad integrazione dell'indennità di CIGS conto INPS, tale da garantire un imponibile fiscale pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

Letto, confermato e sottoscritto

per CTE Spa



per R.S.U.



per FIM-CISL

per FIOM-CGIL

